



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio Di Presidenza

Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Torino

Ai Sigg.ri Presidenti di sezione del tribunale di Cuneo

Al Sig. Magistrato collaboratore per la gestione dei Gdp

Al Sig. Dirigente del tribunale

Ai Sigg.ri Gdp referenti

Al Sig. Dirigente Unep

Agli Uffici del Gdp del circondario

p.c.

Al sig. Procuratore della Repubblica – sede

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al C.S.M.

protocollo.csm@giustiziacert.it

OGGETTO: nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo - Art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.), in vigore dal 29/10/2020 (GU n.269 del 28-10-2020). Delibera del 4 novembre 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura (pratica num. 585/VV/2020 - Emergenza COVID - Linee guida agli uffici giudiziari).

IL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

Facendo seguito a mail inviata la settimana scorsa a tutti i magistrati, si riportano alcune indicazioni relative al testo dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29/10/2020, che interviene con ulteriori modifiche sulle disposizioni di carattere eccezionale già oggetto del provvedimento organizzativo generale di questa presidenza n.8 del 22 luglio 2020.

Dalla data di entrata in vigore del decreto in intestazione e fino alla scadenza del termine¹ di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 (sotto riassunti).

Sul punto, si richiama espressamente il provvedimento organizzativo del Presidente della sezione penale datato **4.11.2020, prot. 553.I**.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni in esame.

E' previsto che nel corso delle **indagini preliminari** il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La

¹ 31 gennaio 2021

partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4.

Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

Le udienze dei **procedimenti civili e penali** alle quali e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a **porte chiuse**, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.

La **partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate**, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. **Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato².**

Le **udienze penali** che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia

² Il comma in oggetto regolava la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti.

giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le predette disposizioni non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di **separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di **note scritte** di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi **rinuncino espressamente** con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **il giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.**

Nei procedimenti civili e penali le **deliberazioni collegiali** in **camera di consiglio** possono essere assunte mediante collegamenti **da remoto**. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. **Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.**

LE LINEE GUIDA DEL CSM

Con la delibera in oggetto, il CSM ha dettato alcune disposizioni di carattere generale per la gestione degli uffici nel periodo di emergenza epidemica.

Innanzitutto, si richiamano e si conferma l'efficacia di tutte le disposizioni organizzative adottate da questa presidenza (ove non espressamente revocate o superate da disposizioni contrarie successive) volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali. In particolare, si richiama il protocollo sottoscritto il 3.04.2020 tra TRIBUNALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA - UFFICIO DI SORVEGLIANZA e CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI (protocollo per la prevenzione della diffusione del covid-19 e per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di cuneo).

Si raccomanda alla dirigenza amministrativa, d'intesa con i Presidenti di sezione, di mantenere ed implementare, anche nella loro funzionalità, i protocolli per regolamentare l'ingresso degli utenti (anche mediante strumenti di prenotazione degli accessi, che comunque consentano di accedere agli uffici in tempi compatibili con l'eventuale urgenza della richiesta), nonché l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento.

Si invita il Presidente della sezione penale a valutare (e sottoporre a questa presidenza) - per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, e, in particolare, per limitare comunque l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possono favorire il dilagare del contagio - la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti. I protocolli o le prassi concordate potranno individuarne la tipologia e prevedere che essi - redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa - siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti (pubblico ministero o giudice) mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato, ovvero di una copia per immagine in formato .pdf o .jpg (fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo ed in quello TIAP appena possibile).

Per quanto riguarda i tirocinanti ex art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), il loro coordinatore dovrà

valutare - al fine di limitare gli accessi agli uffici - modalità alternative che consentano l'espletamento del tirocinio da remoto; ove ciò non sia possibile, andrà favorito il recupero delle ore di tirocinio non svolte in un momento successivo alla piena ripresa delle attività, sì da evitare che ne venga posticipata la conclusione.

Al fine di garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie all'interno dell'intero ufficio, i magistrati, sotto il coordinamento dei Presidenti di sezione, sono invitati a trattare i procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al **D.P.C.M. del 24 ottobre 2020**, tenendo altresì nella dovuta considerazione - tramite il coordinamento dei Presidenti di sezione con la Dirigente amministrativa - la possibilità ovvero l'impossibilità per il personale amministrativo di avere accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale.

In particolare, occorre sempre - sia per il settore civile che per quello penale - valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e, nel solo settore civile, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia.

Occorre altresì promuovere, a cura dei Presidenti di sezione e per la finalità di cui al comma precedente, la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero, nel solo settore civile, modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta.

Particolare rilevanza riveste la stipula, già raccomandata, del protocollo relativo al rilascio telematico delle formule esecutive, in accordo con quanto stabilito dalla Corte d'appello di Torino e da numerosi altri tribunali sul territorio nazionale. Il Presidente della sezione civile è delegato a coordinare il tavolo tecnico (a cui dovranno partecipare la Dirigente del tribunale, il Dirigente Unep e il Presidente dell'Ordine degli avvocati) e a predisporre, con l'aiuto della segreteria amministrativa, una bozza di protocollo da sottoporre all'approvazione di questa presidenza nel più breve tempo possibile. La Dirigente curerà l'attuazione pratica del protocollo, predisponendo fin d'ora i provvedimenti organizzativi necessari, anche tenendo conto del lavoro agile.

Occorre, da ultimo, individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle

prescrizioni igienico – sanitarie; a ciò provvederanno, eventualmente richiamando precedenti interventi di settore, i Presidenti di sezione, d'intesa con la dirigente amministrativa (per i Gdp provvederanno i Gdp referenti, d'intesa con il magistrato coordinatore, dr.ssa Elefante); nell'espletamento dei compiti di cui sopra, sarà possibile avvalersi dell'ausilio dell'autorità sanitaria competente, dell'RSPP e del Medico competente. E', comunque, imprescindibile che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani (anche per tale aspetto, i Presidenti di sezione effettueranno l'opportuno coordinamento con la dirigenza amministrativa).

RACCOMANDAZIONI

Nel **settore civile** occorre incentivare, laddove non sia già obbligatorio per legge, il deposito in via telematica delle istanze che le parti intendano formulare e la trattazione in via telematica delle stesse da parte dei magistrati.

Nel **settore penale** occorre:

- monitorare - anche con l'ausilio del Magrif e tramite la predisposizione di adeguati moduli organizzativi - l'attuazione della previsione legale obbligatoria del deposito telematico a cura delle parti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, 2 e 3, d.l. 137/2020;
- assicurare la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati sopra, provvedendo a richiedere al Ministero competente l'attivazione di uno o più indirizzi di posta elettronica certificata per l'ufficio, avvalendosi dell'ausilio del Magrif e predisponendo appositi moduli organizzativi ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 d.l. 137/2020;

Per le **Corti di assise**, si precisa che la possibilità di realizzare il collegamento da remoto, nei casi normativamente previsti, dovrà tener conto del fatto che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link;

Ai **magistrati** si raccomanda:

- nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti: 1) nel settore civile, di disporre il rinvio con provvedimenti telematici e non cartacei; 2) nel settore penale, di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio (peraltro, laddove il rinvio fosse disposto in

udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, eventualmente designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale);

- di adottare, per quanto di competenza, ogni accorgimento volto a rispettare l'obbligo di distanziamento ed il divieto di assembramento: a tal fine, ove le udienze non possano essere celebrate da remoto, ma debbano essere tenute nei palazzi di giustizia, appare utile scaglionare la loro fissazione per giorni ed orari prestabiliti, sì da limitare l'accesso ed il contatto tra gli utenti; egualmente, appare opportuno adottare un'organizzazione delle udienze che limiti - anche in relazione al singolo procedimento - la contestuale convocazione e presenza di più soggetti (ad esempio testi), anche tenuto conto delle concrete dimensioni delle aule e degli spazi adiacenti.

Si raccomanda ai Presidenti di sezione ed alla Dirigente, laddove possibile, di assumere i provvedimenti organizzativi e di predisporre le bozze di protocollo - adottati in relazione all'emergenza sanitaria in atto - per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva tutti i componenti dell'ufficio e i rappresentanti dell'avvocatura.

Si richiama, infine, la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell'11 maggio 2016 ("Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"), avuto particolare riguardo al paragrafo 4, ove si evidenzia la possibilità di adottare, in materia di priorità nella trattazione degli affari penali, provvedimenti in qualche modo atipici, perché emanati ad hoc, secondo una tempistica diversa rispetto a quella delle tabelle, dei programmi di gestione o dei progetti organizzativi.

Si rammenta che in ragione della situazione contingente, ove gli uffici dovessero trovarsi nell'impossibilità di garantire attività urgenti e non differibili, per la sola contingente fase emergenziale e, quindi, fino al 31 gennaio 2021, il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, possono - previa idonee forme di consultazione dei magistrati in servizio nel distretto - con decreto motivato, immediatamente esecutivo, in temporanea deroga dell'art. 3 circolare 20 giugno 2018 *"in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di*

difficoltà organizzative", avvalersi dello strumento dell'applicazione infradistrettuale, anche nell'ipotesi di assenza o impedimento del magistrato.

Per quanto riguarda i **"lavoratori fragili"**, si ricorda che essi sono *"i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"*. In proposito, si rammenta che il comma 2-bis del medesimo art. 26 (introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) stabilisce che *"a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*. Alla luce dei principi enucleabili dalle norme suenunciate, che devono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, **anche ai magistrati** che versino in condizione di fragilità ai sensi del comma 2 dell'art. 26 cit., la dirigenza adotterà misure organizzative volte a rendere compatibile il lavoro dei predetti con l'attuale emergenza sanitaria per l'epidemia COVID-19, sì da limitare il rischio cui gli stessi sono particolarmente esposti. E ciò secondo i criteri di flessibilità organizzativa fissati dalla circolare sulla formazione delle tabelle giudicanti per il triennio 2020-2022 al titolo IV (artt. 256-270). Tuttavia, al fine di consentire ai dirigenti di adottare le misure più idonee al caso concreto, il magistrato che versi in una delle situazioni rilevanti dovrà avanzare apposita istanza, corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio ex art. 26, comma 2 cit.

LAVORO AGILE E QUARANTENA/ISOLAMENTO DOMICILIARE

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020, all'art. 4 comma 2, ha stabilito che *"nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente"*

decreto. In ogni caso, si applica il comma 5, dell'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126". L'art. 8 del medesimo D.M., nello stabilire che le misure previste si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, aggiunge che *"Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto"*.

L'evoluzione del quadro normativo rende evidente come le ultime disposizioni relative alle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni siano ispirate alla necessità di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza (cfr. art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 773).

In tale contesto, ribadito che l'art. 87 cit. ed il successivo D.M. del 19.10.2020 non si applicano ai magistrati ordinari (che rientrano nel personale di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), deve evidenziarsi come anche la normativa che disciplina l'attività giudiziaria nel periodo emergenziale ne favorisca, sotto molti aspetti, lo svolgimento da remoto, consentendo, da ultimo, al giudice, entro certi limiti, di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario. Risultano, dunque, aumentate le attività che i magistrati possono espletare da remoto, posto che già ordinariamente il magistrato, ove non impegnato in udienza o nei turni, può svolgere la propria attività (ad esempio, l'attività di studio di atti o di redazione di provvedimenti) al di fuori dell'ufficio giudiziario.

Tanto considerato, e rimarcata la preminente finalità di assicurare una maggiore continuità al servizio giustizia, diversamente destinato a soffrire, inevitabilmente, di plurime interruzioni nonostante la legislazione emergenziale da ultimo adottata non preveda né sospensioni né rinvii generalizzati, può affermarsi che **il magistrato che si trovi in quarantena o in isolamento fiduciario a causa del COVID, e non si trovi in stato di malattia certificata, è da considerarsi in servizio**. Come tale, egli sarà impegnato nello svolgimento di tutte le attività (di udienza e non) svolgibili da remoto secondo la legislazione vigente, ferma la necessaria tempestiva comunicazione al dirigente ed al Presidente di sezione della condizione di quarantena o isolamento

fiduciario, al fine di consentire la pronta adozione delle misure organizzative eventualmente necessarie per il contenimento dell'emergenza sanitaria. Eventuali esoneri (relativi ad attività non espletabili da remoto) saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, dovendosi precisare che, ove necessario in relazione all'andamento dell'emergenza sanitaria, l'individuazione e l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita anche oltre il termine semestrale fissato dall'art. 270, comma 2 della circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022.

Infine, misure organizzative volte a favorire il lavoro da remoto potranno essere assunte dai dirigenti – ove richieste dal magistrato e previa segnalazione al Presidente di sezione - anche nelle ipotesi di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"), convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ovvero quando un magistrato sia genitore di un minore di anni quattordici, convivente, nei cui confronti sia stata disposta la quarantena dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno delle strutture indicate dalla norma.

RACCOMANDAZIONI INFORMATICHE

Considerato tutto quanto precede, appare opportuno altresì:

- a) invitare i magistrati, anche onorari, ad utilizzare i sistemi e gli applicativi forniti dal Ministero della Giustizia, in relazione ad uno dei quali ("Microsoft Teams") sono stati messi a disposizione "tutorial" predisposti dalla STO (che riguardano la creazione di un team; la creazione di una riunione immediata; la creazione di una riunione preesistente; la pianificazione di riunioni via outlook) e pubblicati sulla rete intranet del Consiglio (www.cosmag.it), nell'area dedicata all'emergenza Covid 19;
- b) invitare i RID ed i MAGRIF ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici.

- - -

Il presente provvedimento – cui devono essere allegati, a cura della Segreteria di Presidenza, il testo del **D.P.C.M. del 24 ottobre 2020** e il provvedimento organizzativo del Presidente della sezione penale **prot. 553.I del 4.11.2020** - sarà immediatamente comunicato agli indirizzi in intestazione, oltre che a tutti i Magistrati, anche onorari, a tutto il Personale amministrativo, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito web del tribunale ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

I Presidenti di sezione, la Dirigente e la dr.ssa Elefante cureranno l'effettività dell'informativa e daranno le opportune disposizioni operative e di dettaglio, negli ambiti di rispettiva competenza.

Si rammenta alla Segreteria che ogni variazione tabellare temporanea relativa al periodo di emergenza dovrà essere trasmessa al Consiglio Superiore attraverso il regolare inserimento nell'applicativo CSMAPP.

Data della firma digitale

Il Presidente del tribunale

Paolo Giovanni Demarchi Allengo